



ORDINANZA n. 224 del 22 agosto 2008

IL SINDACO

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n.55/2008 avente ad oggetto l'attività di commercio ambulante;

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n. 14 del 19.06.2007 avente ad oggetto il divieto di accattonaggio sul territorio comunale di Ischia;

VISTO l'art. 38 del "Regolamento sulle attività commerciali su aree pubbliche" approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 128 del 18.05.2007;

CONSIDERATA l'alta valenza turistica del territorio del Comune di Ischia e quindi delle strade del territorio comunale dove sono ubicati gli esercizi commerciali nonché l'attivazione del pubblico Mercato Comunale di Ischia, via Morgioni;

RITENUTO di dover evitare ogni pregiudizio in considerazione della spiccata vocazione turistica dell'Ente Locale, nonché possibili ripercussioni sotto il profilo della salute, della salubrità, dell'igiene e dell'ordine pubblico (specie in conseguenza della grave crisi dei rifiuti che interessa tutta la Regione Campania);

VISTO il combinato disposto del comma 7 dell'art. 50 e del comma 1 lettera B) e D) dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di dover impartire - anche ad abrogazione, modifica ed integrazione di precedenti Ordinanze Sindacali - ulteriori e più puntuali disposizioni IN VIA TEMPORANEA E SPERIMENTALE;

ORDINA

Art. 1) Attività di Commercio Ambulante nel Comune di Ischia:

L'attività di commercio ambulante nel Comune di Ischia è regolata dalla presente Ordinanza Sindacale a titolo sperimentale e provvisorio fino all'approvazione del SIAD.

Art. 2) Spazi ed Orari per il commercio ambulante:

1. L'attività di commercio ambulante nel Comune di Ischia potrà essere effettuata solo negli appositi spazi e/o zone individuate e delimitate dall' Amministrazione Comunale nel civico Mercato di Ischia in via Morgioni e nelle altre aree appositamente delimitate.
2. L'attività di commercio ambulante per la vendita di prodotti agricoli, verdura ed ortofrutticoli nel Comune di Ischia dovrà avvenire solo ed esclusivamente nelle aree appositamente delimitate dall'Amministrazione comunale all'interno del civico Mercato di Ischia in via Morgioni secondo i giorni e gli orari in cui il detto Mercato è aperto al pubblico.
3. Le merci e prodotti locali di frutta, verdura ed ortofrutticoli (di produzione propria di braccianti agricoli, coltivatori diretti, etc.) potranno essere venduti nelle aree appositamente individuate dall'Amministrazione comunale all'interno del civico Mercato di Ischia via Morgioni o in altre zone e vie del Comune di Ischia con apposita autorizzazione del Comune.
4. Ove ve ne sia la disponibilità, la vendita di oggetti di artigianato potrà avvenire nelle aree individuate dall'Amministrazione comunale all'interno del civico Mercato di Ischia in via Morgioni, mentre l'Amministrazione potrà individuare altre aree all'esterno del Mercato ed in altre zone e vie del Comune di Ischia per la vendita di oggetti di artigianato caratteristici e tipici, previa autorizzazione.

Art. 3) Durata e modalità di rilascio della concessione di Ambulante:

1. La durata della concessione delle aree individuate all' interno del civico Mercato di Ischia in via Morgioni è fissata in un anno, a decorrere dal 1° Gennaio e con scadenza al 31 Dicembre di ogni anno ed è rinnovabile a richiesta dell'interessato.
2. L'assegnazione dei posti nel civico Mercato di Ischia è personale e viene rilasciata mediante Determina dal Dirigente del relativo settore previo Decreto del Sindaco.
3. I posteggi del civico Mercato vengono assegnati mediante graduatoria (da stabilirsi con decreto del Sindaco) ove vi sia una pluralità di richieste superiore al numero dei posti in concessione.

Art. 4) Caratteristiche dei posteggi all'interno del civico Mercato di Ischia in via Morgioni:

L' ampiezza e le caratteristiche dei posteggi è riservata all'Amministrazione che provvederà a delimitare tali aree e tali posteggi anche a seconda delle richieste pervenute.

Art. 5) Pagamento della concessione di area all'interno del Mercato di Ischia in via Morgioni:

1. Nessun ambulante può occupare lo spazio a lui assegnato in concessione se prima non ha provveduto al pagamento in unica soluzione ed in via anticipata di quanto dovuto per l'anno solare.

2. Coloro che non sono in regola con i pagamenti saranno dichiarati decaduti decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta di regolarizzazione e perderanno il diritto allo spazio annuale in concessione, senza possibilità di purgazione successiva della mora.

Art. 6) Uso di banchi all'interno dell'area assegnata presso il civico Mercato di Ischia in via Morgioni:

1. Gli ambulanti che risultino assegnatari di un'area all'interno del civico Mercato di Ischia in via Morgioni potranno servirsi di banchi, panche, strutture mobili che (ove di loro proprietà) a fine giornata dovranno essere rimosse ed asportate dagli stessi; ove invece gli ambulanti utilizzino banchi e strutture comunali, gli stessi, a fine giornata, dovranno essere completamente svuotati e puliti.

2. Tali banchi dovranno essere tenuti puliti e decorosi, idonei igienicamente e non dovranno creare disturbo per collocazione e caratteristiche oggettive all'attività del mercato e degli altri concessionari all'interno del Mercato Comunale.

Art. 7) Morte o inabilità del Concessionario di area all'interno del civico Mercato di Ischia in via Morgioni:

Solo in caso di decesso o di inabilità permanente del concessionario di posteggio, sarà consentito al coniuge e/o al figlio svolgente la medesima comprovata attività di subentrare nella concessione di occupazione per il restante periodo di durata annuale, previa comunicazione di subentro entro 15 gg. dall'evento di cui sopra.

Art. 8) Obblighi del Concessionario di area all'interno del civico Mercato di Ischia in via Morgioni:

Gli ambulanti all'interno del mercato sono tenuti:

- a) ad essere sempre presenti al banco;
- b) ad occupare scrupolosamente il suolo concesso od assegnato;
- c) a smontare il proprio banco alla fine della loro attività o comunque alla chiusura della vendita ed a radunare sul proprio posteggio i pezzi relativi;
- d) a tenere esposta sul proprio banco la licenza di commercio e ad esibire, a richiesta degli agenti di Polizia Locale e Municipale, la propria carta di identità;
- e) ad osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti in vigore relativi al commercio in genere ed a quello ambulante in particolare;
- f) a tenere bene esposti i prezzi delle singole merci;
- g) a mantenere sempre in ordine e pulito il proprio banco;
- h) a sistemare la propria merce in modo da non occultare alla vista i banchi vicini.

Art. 9) Divieti del Concessionario di area all'interno del civico Mercato di Ischia in via Morgioni:

Ai concessionari di posteggio al mercato degli ambulanti è fatto divieto di:

- a) arrecare intralcio o disturbo agli avventori e agli altri concessionari;
- b) sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia durante la vendita, sia al momento dello sgombero;
- c) decantare la propria merce con voci e strilli od in modo chiassoso o comunque fastidioso per i cittadini ed i colleghi;
- d) piantare chiodi o manomettere anche in minima parte il suolo pubblico, legare corde, spaghi ed altro alle pareti del mercato;
- e) usare megafoni, dischi od altro mezzo di amplificazione o diffusione sonora della voce.

Art. 10) Assenze dal Mercato:

1. Le assenze non giustificate per 5 giorni consecutivi e comunque per oltre 15 giorni al mese comportano la perdita del posteggio concesso in via permanente.
2. Sono giustificate le assenze dovute, purché segnalate e documentate al Comune:
 - a) malattie;
 - b) ferie annuali;
 - c) cattivo tempo che renda difficoltoso l'approvvigionamento delle merci.

Art. 11) Cessione dell'area all'interno del civico Mercato di Ischia in via Morgioni:

E' vietata ogni forma di cessione del posteggio sia direttamente che indirettamente, pena la decadenza.

Art. 12) Perdita del posteggio di area all'interno del civico Mercato di Ischia in via Morgioni:

Gli assegnatari di posteggio in via permanente decadono dalla concessione, oltre che nei casi indicati nei precedenti articoli, anche per i motivi di seguito indicati:

- a) giungano abitualmente sul mercato dopo l'orario di apertura dello stesso;
- b) si rendano recidivi nelle violazioni di leggi o regolamenti generali o speciali o delle norme della presente Ordinanza;
- c) tengano contegno altezzoso o scorretto verso il pubblico ed i colleghi;
- d) non eseguano con sollecitudine gli ordini degli agenti delle forze dell'ordine;
- e) la decadenza di cui sopra verrà dichiarata dopo che l'invito scritto all'osservanza delle disposizioni sia rimasto infruttuoso.

Art. 13) Responsabilità per danni:

Il Comune non assume responsabilità di sorta per qualsiasi danno che dovesse derivare ai concessionari del posteggio ed ai frequentatori del mercato.

I concessionari suddetti sono a loro volta responsabili dei danni da essi, loro familiari o dipendenti, cagionati al Comune od a terzi.

Art. 14) Penalità e misure amministrative:

Oltre alle comminatorie stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, per le infrazioni alla presente Ordinanza, i concessionari di posteggio o i loro aventi causa sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative da decretarsi dal Dirigente mediante sua determinazione:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione fino a cinque giorni di mercato;
- c) revoca della concessione del posteggio.

Art. 15) Posteggi già concessi in via permanente:

I titolari di concessione di posteggio in via permanente, alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, conservano l'autorizzazione a vendere ma decadono dalla concessione di suolo pubblico loro concessa ed individuata; solo mediante richiesta scritta possono accedere agli spazi individuati dall'Amministrazione e di cui alla presente Ordinanza. In tal caso l'importo dovuto sarà applicato per i mesi di effettiva occupazione.

Art. 16) Coltivatori diretti:

In deroga alle norme precedenti, i coltivatori diretti e i braccianti agricoli potranno vendere i prodotti locali di frutta, verdura e ortofruttili in un'apposita area assegnata loro all'interno del Mercato di Ischia in via Morgioni, nel rispetto delle norme previste in merito previa sottoscrizione di apposita convenzione da stipularsi a cura dell'ufficio commercio del Comune, oltre che nelle seguenti zone, previa autorizzazione del Comune: via Nuova Cartaromana, via Sogliuzzo, via Campagnano, via Acquedotto, via Ca' Tavola, via Ca' Mormile, parcheggio Mirabella, nelle modalità di seguito indicate:

- a) è consentita la sosta al massimo di due esercenti per zona contemporaneamente;
- b) è consentito al coltivatore diretto di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica, nel rispetto del Codice della Strada. Con divieto assoluto di fermata e di sosta davanti ai plessi scolastici, nelle piazze ed agli incroci;
- c) in dette strade è fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo

- svolgimento di eventuali mercati e/o fiere;
- d) è fatto divieto, durante le soste nelle aree sopra elencate, di collocare bancarelle, attrezzature, nonché esporre a terra la merce;
 - e) la vendita va effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - f) è fatto divieto agli operatori di attirare gli eventuali compratori con grida e schiamazzi o usare microfoni ed altoparlanti;
 - g) è fatto obbligo di esporre in modo visibile appositi cartelli indicanti i prezzi praticati per i singoli prodotti posti in vendita;
 - h) l'orario per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è fissato dalle ore 8.00 alle ore 14.00;

Art. 17) Entrata in vigore della presente Ordinanza:

La presente Ordinanza, che annulla e sostituisce le precedenti emanate in merito, entra in vigore dopo 10 giorni alla sua promulgazione da parte del Sindaco ed ha vigore fino a sua modifica. Essa verrà affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni. I Vigili Urbani e le altre Forze dell'Ordine sono tenuti al suo rispetto ed alla sua osservanza e sono incaricati della sua esecuzione su tutto il territorio comunale di Ischia.

IL SINDACO

Ing. Giuseppe Ferrandino